



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE
POLIZIA MUNICIPALE**

**ORDINANZA RESPONSABILI / 13
Del 25/02/2025**

OGGETTO:

CHIUSURA VIA ROMA PER FESTA CARNEVALE

POLIZIA MUNICIPALE\RESPONSABILE DI AREA

MAZZETTI ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale

Visti gli articoli 6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada.

Vista la legge 142/90 e successive modificazioni.

Visto il D.l.vo 80/98.

Viste le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998.

Visto lo Statuto del Comune di Loiano.

Visto il decreto Sindacale – n. 23 del 26/09/2024 recante: "NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA "POLIZIA MUNICIPALE" - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2025"

VISTO l'istanza presentata allo SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Valli Savena-Idice in data 21/02/2025 in atti prot. nr. 2649/2025, pratica SUAP-MGF 44/2025 e pervenuta presso questo ufficio in data 21/02/2025 prot. nr. 1923, con cui l'Associazione Proloco Loiano, chiede l'autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione a tema carnevalesco;

VISTO che la suddetta Associazione ha espresso la volontà di procedere alla sopra menzionata manifestazione denominata "**FESTA DI CARNEVALE 2025**" in data 1 Marzo 2025, sulla Via Roma nel tratto compreso fra il civico nr. 13 e il civico nr. 59 nell'orario compreso tra le ore 14:00 e le ore 20:00;

CONSIDERATA la necessità per motivi di sicurezza nella circolazione di inibire il transito veicolare nel tratto interessato dalla manifestazione.

DISPONE

Per i motivi in premessa elencati:

Il divieto di circolazione in Via Roma dall'incrocio con Piazza Ubaldino sino all'incrocio con Viale Marconi dalle ore 12:00 alle ore 20:30 del giorno 1 Marzo 2025.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali conformemente alle disposizioni CDS da porsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale

Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e Soccorso ed ai mezzi di pubblica utilità per interventi di emergenza.

Entro le ore 20:30 del 1/03/2025 l'organizzatore dell'evento, deve rimuovere eventuali strutture e depositi utilizzati. L'inottemperanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.21 c.1 e 4 del vigente CDS

Valutata la manifestazione con medio profilo di rischio l'organizzatore dell'evento, deve inoltre assicurare i seguenti requisiti:

- devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione se questa si svolge all'aperto;
- il parametro di affollamento non potrà prevedere una densità superiore a 1,2 persone/mq;
- mappatura degli idranti presenti nel luogo dove si svolgerà la manifestazione;
- la presenza di un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi eventualmente con estintori carrellati.
- Presenza di personale addetto alla sicurezza, con attestato di idoneità tecnica, per l'espletamento delle procedure di emergenza e lotta antincendio (1 ogni 250 persone) per n.

1 (Uno) addetti

- valutazione della tempistica di intervento dei vigili del fuoco che non dovrà essere superiore a 15 minuti. Qualora superiore dovrà essere prevista una risorsa idrica dedicata;
- redazione di un piano di emergenza che dovrà riportare l'individuazione di un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza, le azioni da mettere in atto in caso di emergenza, le procedure per l'evacuazione in caso di emergenza, disposizioni per richiedere l'intervento degli organi preposti al soccorso, specifiche misure per l'assistenza delle persone diversamente abili.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero del Lavori Pubblici ai sensi dell'art.37 comma terzo del Codice della strada e art.4 del regolamento di esecuzione, o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale.

Loiano li